

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s. m. e i.)

Il sottoscritto PAOLO PANTANELLA,

con riferimento all'incarico di componente della commissione nominata da IRPET per la "Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale con qualifica dirigenziale. Nomina commissione esaminatrice" indetta con determinazione n. 27 del 12.10.2022

ai sensi degli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76¹ D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35, D.Lgs. n. 165/2001²);
- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale⁴ (art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001³)

SI IMPEGNA altresì

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ad IRPET.

La presente dichiarazione è rilasciata dall'interessato/a nella consapevolezza che i dati conferiti saranno trattati da IRPET per le finalità indicate nell'informativa privacy di seguito riportata, di cui si dichiara di aver preso visione.

Luogo e data PRATO, 5.1.2023

Firmato digitalmente in formato Pades

 Pantanella Paolo
05.01.2023 23:51:50
GMT+01:00

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Finalità: I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali (acquisizione delle informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento di nomina della commissione di concorso e verifica dell'autenticità delle dichiarazioni rese) connesse agli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994.

Titolare del trattamento dei dati è IRPET

Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

I dati raccolti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Periodo di conservazione: I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere da irpet l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati. Hanno altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell'art. 34 del medesimo GDPR.

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

NOTE NORMATIVE

1 - DPR 445-2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Art. 76 (Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

2 - art. 35, comma 3, lett. e), D.lgs. 165/2001. Reclutamento del personale

Le Commissioni di concorso devono essere formate *esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;*

3 - art. 35bis, D.lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; [...]

4 - Codice Penale, Titolo II, Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Art. 314 — Peculato; Art. 315 — [ABROGATO]; Art. 316 — Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316 bis — Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 317 — Concussione; Art. 317 bis — Pene accessorie; Art. 318 — Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 bis — Circostanze aggravanti; Art. 319 ter — Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater — Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321 — Pene per il corruttore; Art. 322 — Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis — Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 322 ter — Confisca; Art. 322 quater — Riparazione pecuniaria; Art. 323 — Abuso d'ufficio; Art. 323 bis — Circostanze attenuanti; Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio [ABROGATO]; Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio; Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 327 — [ABROGATO]; Art. 328 — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 330 — [Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori]; Art. 331 — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 332 — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio [ABROGATO]; Art. 333 — [ABROGATO]; Art. 334 — Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 bis — Disposizioni patrimoniali.